

Contratti in genere - clausola penale - riduzione - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019 (Rv. 656324 - 01)

Potere del giudice - Esercizio d'ufficio - Configurabilità - Presupposti - Risultanza "ex actis" - Necessità - Accertamenti d'ufficio del giudice - Esclusione - Fattispecie.

Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo).

Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019 (Rv. 656324 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_099](#), [Cod_Proc_Civ_art_112](#), [Cod_Civ_art_1384](#)

CLAUSOLA PENALE

CONTRATTI